

## D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (Stralcio)

### *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

---

Publicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Per la disciplina del giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati, vedi il *D.P.R. 19 aprile 2001, n. 253* ed il *D.M. 2 agosto 2005*.

---

(...)

**Articolo 16** *Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali*(Art. 16 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 9 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del d.lgs n. 387 del 1998) <sup>(46)</sup>

#### **In vigore dal 7 luglio 2012**

1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'*articolo 4* esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;
- a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'*articolo 6*, comma 4; <sup>(45)</sup>
- b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
- d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
- d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'*articolo 17*, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; <sup>(47)</sup>
- e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'*articolo 21*;
- f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'*articolo 12*, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
- g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;

l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; <sup>(46)</sup>

l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; <sup>(48)</sup>

l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. <sup>(48)</sup>

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.

---

(45) Lettera inserita dall'art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(46) Lettera aggiunta dall'art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(47) Lettera inserita dall'art. 8, comma 10, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi, anche, il comma 15-bis del medesimo art. 8, D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

(48) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 24, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

(49) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, vedi l'art. 1, comma 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123.

---

**Articolo 17 Funzioni dei dirigenti**(Art. 17 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del d.lgs n. 80 del 1998)

**In vigore dal 15 novembre 2009**

1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'*articolo 4* esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'*articolo 6*, comma 4;<sup>(51)</sup>
- e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'*articolo 16*, comma 1, lettera l-bis;<sup>(52)</sup>
- e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.<sup>(53)</sup>

1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'*articolo 2103* del codice civile.<sup>(50)</sup>

---

(50) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(51) Lettera inserita dall'*art. 39, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(52) Lettera così modificata dall'*art. 39, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(53) Lettera aggiunta dall'*art. 39, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

---

## **Articolo 17-bis (Vicedirigenza)**<sup>(54) (55) (56)</sup>

### **In vigore dal 7 luglio 2012**

[1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non

laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17. <sup>(57)</sup>

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27. ]

---

(54) Articolo abrogato dall'*art. 5, comma 13, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 135*.

(55) Articolo inserito dall'*art. 7, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145*; tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima *L. 145/2002*.

(56) L'*art. 8, comma 1 L. 4 marzo 2009, n. 15*, ha interpretato il presente articolo nel senso che: «la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge.».

(57) Comma modificato dall'*art. 14-octies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 agosto 2005, n. 168*.

---

**Articolo 18** *Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti*(*Art. 18 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs n. 470 del 1993*)

### **In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Sulla base delle indicazioni di cui all'*articolo 59* del presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto nazionale di statistica - ISTAT l'elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - AIPA <sup>(58)</sup>, l'elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e "standards".

---

(58) La denominazione «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» è da intendersi sostituita da quella di «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» ai sensi di quanto disposto dall'*art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*.

**Articolo 19** *Incarichi di funzioni dirigenziali*(Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998) <sup>(81)</sup>

### **In vigore dal 19 agosto 2014**

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

<sup>(59)</sup>

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. <sup>(73) (78)</sup>

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'*articolo 21*, comma 1, secondo periodo. <sup>(75)</sup>

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'*articolo 24*. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'*articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092*, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'*articolo 43*,

*comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.* <sup>(60)</sup>

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'*articolo 23* o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. <sup>(61)</sup>

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'*articolo 23* o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. <sup>(62)</sup>

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'*articolo 7*. <sup>(63)</sup>

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'*articolo 4*, comma 1, lettera c).

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'*articolo 23*, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo *articolo 23* e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. <sup>(79) (83)</sup>

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'*articolo 7*. <sup>(64)</sup>

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'*articolo 23* e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone

esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*.<sup>(65) (66) (82)</sup>

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.<sup>(74)</sup>

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2*.<sup>(74)</sup>

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'*articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593*, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.<sup>(80)</sup>

[7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'*articolo 21*, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'*articolo 24, comma 2*.<sup>(67)</sup> ]

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.<sup>(68) (72) (76) (77)</sup>

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. <sup>(69)</sup>

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'*articolo 3*, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'*articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246*. <sup>(70)</sup>

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. <sup>(71)</sup>

---

(59) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. a)*, L. 15 luglio 2002, n. 145. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 40, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(60) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. b)*, L. 15 luglio 2002, n. 145 e modificato dall'*art. 14-sexies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168; tale ultima disposizione non si applica agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei relativi dirigenti per effetto dell'*art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145*. Infine il presente comma è stato così modificato dall'*art. 40, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, dall'*art. 1, comma 32, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il medesimo *art. 1, comma 32, D.L. 138/2011*.

(61) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. c)*, L. 15 luglio 2002, n. 145 e, successivamente, dall'*art. 40, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(62) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. d)*, L. 15 luglio 2002, n. 145 e, successivamente, modificato dall'*art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

(63) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. e)*, L. 15 luglio 2002, n. 145.

(64) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. f)*, L. 15 luglio 2002, n. 145.

(65) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. g)*, L. 15 luglio 2002, n. 145 e modificato dall'*art. 14-sexies, comma 3, D.L. 30 giugno 2005, n. 115*, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168. Successivamente il presente comma era stato modificato dall'*art. 15, comma 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 9 marzo 2006, n. 80). Infine il presente comma è stato così modificato dall'*art. 40, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, dall'*art. 2, comma 8-quater, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

(66) L'*art. 4, comma 1, D.L. 29 novembre 2004, n. 280*, ha interpretato il presente comma nel senso che gli incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi. Successivamente il predetto *D.L. 280/2004* non è stato convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2005, n. 23).

(67) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 1, lett. h)*, L. 15 luglio 2002, n. 145.



- (68) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. i)*, L. 15 luglio 2002, n. 145 e, successivamente, così modificato dall'*art. 2, comma 159, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286* e dall'*art. 40, comma 1, lett. g)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
- (69) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lett. l)*, L. 15 luglio 2002, n. 145.
- (70) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. m)*, L. 15 luglio 2002, n. 145.
- (71) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lett. n)*, L. 15 luglio 2002, n. 145.
- (72) A norma dell'*art. 2, comma 160, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2006, n. 286*, le disposizioni del presente comma, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
- (73) Comma inserito dall'*art. 40, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
- (74) Comma inserito dall'*art. 40, comma 1, lett. f)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
- (75) Comma inserito dall'*art. 40, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così modificato dall'*art. 9, comma 32, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
- (76) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-11 aprile 2011, n. 124 (G.U. 13 aprile 2011, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'*art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'*art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001*, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
- (77) La Corte costituzionale, con sentenza 20-25 luglio 2011, n. 246 (G.U. 27 luglio 2011, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'*art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo *art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001*, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
- (78) Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 2, comma 20-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
- (79) Comma inserito dall'*art. 3, comma 1, lett. f)*, L. 15 luglio 2002, n. 145 e, successivamente, così sostituito dall'*art. 2, comma 8-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.
- (80) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141* e sostituito dall'*art. 4-ter, comma 13, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 11, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
- (81) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli *artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29* nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli *artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* sollevata in riferimento agli *artt. 97, 98 e 3 della Costituzione*.
- (82) In deroga al presente comma vedi l'*art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343*, l'*art. 7, comma 5-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78* e l'*art. 14, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106. Vedi, anche, l'*art. 1, comma 10-bis, D.L. 18 maggio 2006, n. 181*, l'*art. 41, comma 16-quaterdecies, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207*, l'*art. 1, comma 359, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, l'*art. 2, comma 20, D.L. 6 luglio 2012, n. 95* e l'*art. 1, comma 94, L. 13 luglio 2015, n. 107*.
- (83) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 94, L. 13 luglio 2015, n. 107*.

---

**Articolo 20** *Verifica dei risultati*(*Art. 20 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs n. 470 del 1993 e successivamente modificato prima dall'art. 43, comma 1 del d.lgs n. 80 del 1998, poi*

*dall'art. 6 del d.lgs n. 387 del 1998 e, infine, dagli artt. 5, comma 5 e 10, comma 2 del d.lgs n. 286 del 1999)*

### **In vigore dal 24 maggio 2001**

1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.

---

---

**Articolo 21 Responsabilità dirigenziale**(*Art. 21, commi 1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998*)<sup>(85)</sup>

### **In vigore dal 15 novembre 2009**

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'*articolo 23* ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.<sup>(84)</sup>

1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della *legge 4 marzo 2009, n. 15*, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.<sup>(87)</sup>

[2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi. <sup>(85)</sup> ]

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. <sup>(86)</sup>

---

(84) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 2, lett. a), L. 15 luglio 2002, n. 145*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 41, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(85) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 2, lett. b), L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(86) Comma così modificato dall'*art. 73, comma 3, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(87) Comma inserito dall'*art. 41, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*.

(88) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli *artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29* nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli *artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

---

(...)